

Sent. N. 92/2025

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del  
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80144/pensioni civili del  
registro di Segreteria,

TRA

il Sig. XX (C.F. omissis),  
nato il omissis a omissis e residente in omissis  
(omissis), via omissis, rappresentato e difeso,  
giusta delega su foglio separato telematicamente  
unito al ricorso, dall'Avv. Gabriele Gatti (C.F.  
GTTGRL59E09H501P), ed elettivamente domiciliato  
presso il suo studio sito in Roma, in via Fornovo, n.  
3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni  
inerenti al presente procedimento all'indirizzo  
p.e.c. gabriele.gatti@oav.legalmail.it e al n. di fax  
06.3215420;

ricorrente -

## CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)  
(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, in via  
Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente pro-  
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio  
dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q,  
pec avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it) ed  
elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare  
Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti  
per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini, rep. 37875,  
racc. 7133 del 22 marzo 2024, allegata alla memoria  
di costituzione, e che dichiara, ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 28 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174,  
di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al  
presente procedimento all'indirizzo p.e.c.  
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.  
resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata con

l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola

Venanzini, l'Avv. Gabriele Gatti per la parte

ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per

l'I.N.P.S., come da verbale;

## FATTO

1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2023 il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto per il riconoscimento dei benefici, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, di un ulteriore aumento dell'età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a pari a 2 anni e 5 mesi. a due anni, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze a far data dal collocamento in quiescenza e dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione di legge, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
2. Con la memoria di costituzione l'I.N.P.S., dava atto di avere provveduto a riliquidare la pensione nei sensi richiesti dal ricorrente nonché di essere in procinto di liquidare le somme in contestazione nella rata di dicembre 2024 ed allegava il relativo provvedimento, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. In esito all'udienza del 16 ottobre 2024, questo giudice, con ordinanza in data 17 ottobre 2024, n. 157/2024, ritenuto di dover disporre l'acquisizione, agli atti del giudizio, della prova dell'effettiva corresponsione da parte dell'I.N.P.S., a favore della

ricorrente, degli importi sopra indicati, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione al ricorrente, della variazione della pensione per effetto del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997 richiesti, nonché degli arretrati e degli interessi legali, nella rata di dicembre 2024, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 18 dicembre 2024 l'I.N.P.S. depositava il cedolino, quale prova dell'effettivo pagamento, a valere sulla rata di dicembre 2024, delle somme in contestazione, ribadendo la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

5. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, richiedendo la condanna di controparte alle spese, mentre l'I.N.P.S. ha insistito per la compensazione delle spese.

#### DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo

della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.

167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez.

3<sup>a</sup>, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art.

31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA